

N. R.G. 761/2026

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO di MILANO**

Quarta Sezione CIVILE

nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Margherita Monte	Presidente
dott.ssa Maria Teresa Brena	Consigliera
dott.ssa Cristina Giannelli	Consigliera rel.
ha pronunciato la seguente	

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. r.g. **761/2026** promossa da:

RECLAMANTE

contro

, in persona

della Curatrice dott.ssa Micaela Cecca, rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Sanzo

AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE I DI MILANO (C.F. _____),
, rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI MILANO (C.F. _____)

RECLAMATE

OGGETTO: impugnazione della sentenza del Tribunale di Milano n. 120/2026 pubblicata il 17/02/2026; reclamo ex art. 51 CCII, opposizione alla sentenza di apertura della liquidazione giudiziale.



CONCLUSIONI

Per parte reclamante:

*“accertare la nullità della Sentenza;
in riforma della Sentenza, revocare la liquidazione giudiziale della reclamante, con ogni conseguente provvedimento;
con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.”*

Per la Liquidazione giudiziale:

*“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita:
- rigettare integralmente il reclamo proposto da _____ perché infondato in fatto e in diritto per tutte le ragioni esposte e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 120/2026 in ogni sua statuizione, ivi compresa la declaratoria di inammissibilità della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti e l'apertura della liquidazione giudiziale;
- condannare la reclamante _____, in solido, il suo legale rappresentante pro tempore, dott. _____, alla rifusione delle spese e delle competenze di lite ai sensi dell'art. 51, comma 15 CCII nonché al risarcimento del danno ex art. 96, comma 1 e 3, cod. proc. civ.
Con vittoria di spese e compensi.”*

Per l'Agenzia delle Entrate:

“Voglia la Corte di Appello adita rigettare le domande avversarie. Vinte le spese di lite.”

Per la Procura generale:

“chiede che la Corte rigetti il reclamo proposto.”

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

1. La sentenza impugnata

Con sentenza n. 120/2026 pubblicata il 17 febbraio 2026, il Tribunale di Milano ha dichiarato inammissibile la domanda proposta da _____ (d'ora in poi, per brevità, _____) per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti e ha contestualmente aperto la liquidazione giudiziale della società richiesta dalla Procura

Il Tribunale, a sostegno della decisione, ha argomentato come segue.

Premesso che l'Agenzia delle Entrate – che in base all'accordo proposto da _____ verrebbe soddisfatta nella percentuale del 30,5% delle proprie ragioni di credito- aveva negato il proprio consenso alla transazione fiscale e che la sua adesione era determinante ai fini dell'omologazione dell'accordo, quest'ultimo avrebbe potuto essere omologato soltanto mediante il cosiddetto *cram down* fiscale



previsto dall'art. 1-bis, comma 2, del d.l. n. 69/2023, applicabile *ratione temporis*.

Tale disposizione, tuttavia, consentiva l'omologazione forzata soltanto a condizione che l'accordo non avesse carattere liquidatorio e fosse dunque fondato su una reale continuità aziendale.

sosteneva che la continuità fosse assicurata mediante la prosecuzione della gestione dell'

da parte di (d'ora in poi, per brevità,).

L'azienda alberghiera era di proprietà di ed era stata concessa in affitto a

che l'aveva a sua volta subaffittata ad in base all'accordo concluso tra tali soggetti, dopo l'omologazione avrebbe ceduto gratuitamente ad il contratto di affitto d'azienda, mentre avrebbe dovuto corrispondere a canoni per il noleggio dei beni mobili utilizzati nell'albergo. Il Tribunale ha però osservato: i) che pur essendo obbligata al pagamento dei canoni già dal 2024, non aveva versato alcuna somma a ii) che la cessione del contratto di affitto sarebbe avvenuta senza alcun corrispettivo e iii) che, dopo la modifica sostanziale del piano intervenuta nel luglio 2025, non era stato prodotto un piano industriale di né altro elemento idoneo a dimostrare che la gestione dell' sarebbe proseguita in condizioni di equilibrio economico, finanziario e patrimoniale.

Il Tribunale ha quindi ritenuto che, nel caso di specie, la continuità non fosse effettiva, ma soltanto costruita "sulla carta", richiamando l'art. 84, comma 3, CCII quale espressione del principio secondo cui, anche in misura non prevalente, il soddisfacimento dei creditori deve derivare dal valore generato dalla prosecuzione dell'attività. Nel caso concreto, invece, la provvista destinata ai creditori non derivava dalla gestione futura dell'albergo, ma dalla liquidità già disponibile proveniente da terzi.

Il Tribunale ha inoltre richiamato l'art. 56, lettera g), CCII, applicabile agli accordi di ristrutturazione mediante il richiamo dell'art. 57 CCII, ritenendo che uno strumento in continuità debba contenere un piano industriale capace di illustrare gli effetti economici e finanziari della prosecuzione dell'attività e il percorso diretto al riequilibrio dell'impresa. Tale necessità sussisterebbe anche nella continuità indiretta, poiché occorre verificare che il soggetto destinato a proseguire l'attività sia concretamente in grado di farlo in condizioni di equilibrio, indipendentemente dalla provenienza delle risorse utilizzate per pagare i creditori. L'assenza del piano industriale di e di elementi equivalenti è stata quindi ritenuta una carenza strutturale che impediva di considerare l'accordo come uno strumento in continuità; essendo il piano sostanzialmente liquidatorio, non poteva essere applicato il *cram down* fiscale e, in mancanza del consenso dell'Agenzia delle Entrate, la domanda di omologazione risultava



inammissibile.

Del resto, se la libertà di iniziativa economica consente anche di investire in un'impresa in perdita, l'ordinamento non permette però di beneficiare delle disposizioni di favore riservate ai piani in continuità quando non sia dimostrato il recupero di un'impresa capace di operare in equilibrio.

Esclusa l'omologazione, il Tribunale ha accertato i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale: era un imprenditore commerciale non minore (soltanto dal bilancio del 2023 risultano un attivo patrimoniale di euro 6.174.895, ricavi lordi per euro 794.163 e debiti complessivi per euro 15.595.451), mentre lo stato di insolvenza emergeva dalle stesse dichiarazioni confessorie contenute nella domanda di omologa dell'accordo di ristrutturazione, volta a definire un ingente debito erariale portato da cartelle di pagamento non rateizzate.

2. Il reclamo di

SHG Hotel Roma ha proposto reclamo ai sensi dell'art. 51 CCII chiedendo alla Corte d'Appello di Milano di dichiarare la nullità della sentenza e di revocare la liquidazione giudiziale.

La reclamante articola quattro motivi.

Con il primo motivo deduce la nullità della sentenza per violazione dell'art. 101, comma 2, c.p.c., sostenendo che il Tribunale avrebbe posto a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, ossia la necessità di depositare il piano industriale di senza assegnare alle parti un termine per formulare osservazioni. Secondo nel corso del procedimento si era discusso della natura liquidatoria o in continuità dell'accordo, ma non era mai stato indicato che il piano industriale del terzo subaffittuario costituisse un requisito indispensabile per l'omologazione. La decisione sarebbe pertanto fondata su una questione non previamente sottoposta al contraddittorio; qualora il Tribunale l'avesse indicata, avrebbe potuto contestarne la necessità oppure produrre la documentazione richiesta.

Con il secondo motivo censura l'affermazione del Tribunale secondo cui sarebbe applicabile nel caso di specie l'art. 84, comma 3, CCII: tale norma appartiene alla disciplina del concordato preventivo e non esprime un principio generale applicabile agli accordi di ristrutturazione. La continuità aziendale, secondo la reclamante, dipende dalla prosecuzione oggettiva dell'attività economica e non dalla provenienza delle risorse destinate al soddisfacimento dei creditori; un accordo può quindi essere in continuità anche quando i creditori vengono pagati con liquidità già disponibile o con finanza esterna.



Nel caso concreto, l'attività dell' _____ sarebbe proseguita mediante _____ con conservazione dell'azienda, dei beni organizzati e dell'attività alberghiera, mentre _____ avrebbe continuato a ottenere un'utilità economica attraverso i canoni per il noleggio dei propri beni mobili. Il Tribunale avrebbe dunque erroneamente confuso la prosecuzione dell'attività con la circostanza che la provvista destinata ai creditori non dipendesse integralmente dai futuri ricavi dell'albergo.

Con il terzo motivo _____ contesta che il piano industriale di _____ fosse necessario. La società afferma anzitutto che il proprio piano conteneva già un action plan e le previsioni economiche e finanziarie necessarie per valutare l'operazione; aggiunge che l'art. 56, lettera g), CCII, nel richiedere il piano industriale, si riferisce all'impresa debitrice che accede allo strumento di regolazione della crisi e non al terzo cessionario o affittuario destinato a proseguire l'attività. _____ non era la società in crisi e non chiedeva l'omologazione, sicché non avrebbe avuto senso imporre un piano diretto a dimostrare il proprio riequilibrio. _____ sostiene inoltre che, nel caso concreto, la produzione del piano industriale di _____ fosse superflua perché il pagamento dei creditori non dipendeva dai risultati futuri della sua gestione: le somme necessarie erano già depositate presso un notaio e il loro svincolo era subordinato alla definitività dell'omologazione, con conseguente eliminazione del rischio normalmente collegato ai flussi futuri dell'impresa. Il piano industriale avrebbe una funzione informativa e di verifica della fattibilità, ma tale funzione sarebbe stata già svolta dal piano economico-finanziario di SHG, dall'attestazione del professionista indipendente, dai contratti stipulati e dalla disponibilità della provvista.

Con il quarto motivo la reclamante sostiene che il Tribunale ha introdotto una causa atipica di inammissibilità, non prevista dalla legge. L'assenza del piano industriale di _____ non è espressamente indicata dal Codice della crisi come causa di inammissibilità e, secondo _____ non avrebbe impedito ai creditori e al giudice di comprendere l'operazione, valutarne la fattibilità ed esercitare il diritto di difesa. Anche qualora fosse ravvisabile una carenza documentale, il Tribunale avrebbe dovuto verificare se essa avesse prodotto un pregiudizio concreto o richiederne l'integrazione, anziché farne derivare direttamente il rigetto dell'omologazione e l'apertura della liquidazione giudiziale.

Nel complesso, _____ sostiene che il proprio piano fosse effettivamente in continuità indiretta, perché l'attività dell' _____ sarebbe proseguita attraverso _____ e che la disponibilità anticipata della provvista, lungi dal rendere il piano liquidatorio, ne rafforzasse la fattibilità e la sicurezza per i creditori.



3. La posizione dei reclamati

La Procura Generale, così come l'Agenzia delle Entrate e la Liquidazione giudiziale di _____, costituitesi nella presente fase di reclamo, hanno chiesto il rigetto del reclamo e la conferma della sentenza reclamata.

La Procura Generale condivide la lettura sostanzialistica della continuità aziendale adottata dal Tribunale: _____ non avrebbe tratto alcun apporto economico dalla cessione gratuita del contratto ad _____ e l'operazione appariva finalizzata soprattutto a costruire una continuità soltanto formale, necessaria per ottenere il *cram down* fiscale. Poiché quest'ultimo istituto mira a bilanciare l'interesse pubblico alla riscossione dei tributi con la salvaguardia delle imprese, degli asset e dei livelli occupazionali, esso non potrebbe applicarsi quando non sia dimostrato un effettivo progetto di recupero dell'impresa. Ritenendo sussistenti anche tutti i presupposti per la liquidazione giudiziale, la Procura Generale conclude per il rigetto del reclamo.

L'Agenzia delle Entrate ripropone anzitutto le criticità che avevano determinato il proprio dissenso alla transazione fiscale: la mancata rappresentazione, nella proposta e nell'attestazione, delle indebite compensazioni fiscali contestate alla società; l'assenza di trasparenza e buona fede; il carattere prolungato e sistematico dell'inadempimento degli obblighi tributari; l'opacità dei rapporti infragruppo; la fragilità patrimoniale, economica e finanziaria di _____ il rischio che anche la futura gestione dell' _____ fosse sostenuta mediante il mancato pagamento dei debiti tributari e contributivi; la natura meramente liquidatoria del piano; l'inattendibilità dell'attestazione sulla convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria. L'Agenzia eccepisce inoltre che la domanda di omologazione era stata presentata prematuramente il 9 settembre 2024, contestualmente alla proposta di transazione fiscale, senza attendere il diniego dell'Amministrazione o il decorso del termine di novanta giorni previsto per la sua decisione. Tale modalità avrebbe consentito a _____ di beneficiare della disciplina transitoria più favorevole (quella dell'art. 1bis d.l. 69/2023), evitando le più rigorose disposizioni successivamente introdotte (art. 63, 4° comma, CCII, come modificato, da ultimo, mediante il cosiddetto "correttivo ter").

Quanto ai motivi di reclamo, l'Agenzia ne eccepisce l'infondatezza. In particolare, per quanto riguarda la dedotta violazione del contraddittorio, l'Agenzia osserva che la natura liquidatoria del piano, la situazione economica di _____ e la mancanza di una continuità effettiva erano state discusse per tutto il procedimento e avevano formato oggetto sia delle difese dell'Agenzia, sia delle relazioni della



commissaria giudiziale. L'assenza del piano industriale non sarebbe quindi una questione nuova, ma uno degli elementi utilizzati per valutare un tema già pienamente dibattuto, ossia l'effettiva sostenibilità della gestione di . L'Agenzia ritiene corretto anche il richiamo all'art. 84, comma 3, CCII, inteso quale principio sistematico secondo cui la continuità deve produrre almeno una parte del valore destinato ai creditori; nel piano di invece, i pagamenti sarebbero stati effettuati con liquidità già disponibile e apporti esterni, senza un effettivo collegamento con i risultati della prosecuzione dell'attività. Sottolinea inoltre che gli accordi conclusi nel giugno 2025 con (la proprietaria dell'azienda alberghiera) consentivano una rapida cessazione del rapporto relativo all' , anche in presenza di proposte di acquisto, circostanza che rendeva incerta e precaria la prospettata continuità. risultava peraltro morosa nei confronti di e di e presentava debiti verso l'Erario e gli enti previdenziali; il suo piano industriale era quindi indispensabile per verificare se fosse realmente in grado di proseguire l'attività alberghiera in condizioni di equilibrio.

La Liquidazione giudiziale, costituendosi, afferma di condividere la ricostruzione del Tribunale e sottolinea che il Tribunale, nel censurare l'inesistenza del piano industriale di non attribuisce rilievo all'assenza formale di un documento, ma alla mancata prova di un presupposto sostanziale del *cram down*, ossia la natura non liquidatoria dell'accordo. Poiché era il soggetto che avrebbe materialmente proseguito l'attività, era necessario verificare la sua capacità organizzativa, economica e finanziaria, la sostenibilità dei flussi prospettici e la possibilità di conservare il valore dell'azienda. La Curatela, inoltre, osserva che la disponibilità anticipata della provvista può dimostrare la fattibilità finanziaria dei pagamenti, ma non la continuità aziendale; al contrario, il fatto che il soddisfacimento dei creditori non dipendesse in alcun modo dall'attività di confermerebbe la natura sostanzialmente liquidatoria del piano. Contesta pertanto l'esistenza di una causa atipica di inammissibilità: l'omologazione è stata negata perché non era provata la continuità, non poteva essere applicato il *cram down* e, senza l'adesione dell'Agenzia delle Entrate, mancavano le condizioni legali dell'accordo.

La Liquidazione, concludendo per il rigetto del reclamo e la conferma della sentenza impugnata, chiede anche la condanna di e del suo amministratore per responsabilità aggravata, ritenendo il reclamo dilatorio e fondato su una rappresentazione non corretta del procedimento e delle questioni già discusse.



4. Decisione

Il reclamo è infondato e va respinto.

Va premesso che la questione centrale attiene alla possibilità di qualificare come accordo in continuità aziendale (e dunque non liquidatorio) quello proposto da _____ e, conseguentemente, alla sussistenza del presupposto necessario per procedere all'omologazione forzata della transazione fiscale nonostante il dissenso dell'Agenzia delle Entrate.

Tale accertamento assume carattere dirimente, poiché il consenso dell'Amministrazione finanziaria era determinante ai fini dell'omologazione e la reclamante ha espressamente invocato il *cram down* fiscale ai sensi dell'art. 63 CCII e dell'art. 1bis d.l. n. 69/2023.

La verifica della natura non liquidatoria dell'accordo non costituisce, pertanto, una valutazione discrezionale o estranea all'oggetto del giudizio, ma rappresenta un controllo imposto dalla legge quale condizione per comprimere il dissenso dell'Erario.

Ora, ai fini della verifica della natura non liquidatoria dell'accordo, occorre avere riguardo non alle originarie formulazioni della proposta, progressivamente superate, ma all'assetto definitivo sottoposto al Tribunale, risultante dal piano modificato depositato il 1° luglio 2025. Le reiterate modifiche apportate da _____ erano seguite ai rilievi critici formulati dal commissario giudiziale circa l'attendibilità delle previsioni economico-finanziarie di _____ e la capacità di quest'ultima di generare i flussi originariamente destinati all'esecuzione degli accordi. Nell'ultima configurazione, l'operazione prevede una continuità indiretta temporalmente limitata, destinata a protrarsi sino a tredici mesi dalla definitività dell'omologazione, mentre le risorse poste al servizio dell'accordo sono sostanzialmente costituite, da un lato, dai canoni che _____ avrebbe dovuto corrispondere per il noleggio dei beni mobili appartenenti a _____ e, dall'altro, da un finanziamento di euro 1.000.000 proveniente da una società del gruppo e depositato presso un notaio in funzione dell'omologazione.

Proprio con riferimento a tale assetto definitivo, nel parere del 20 novembre 2025 il commissario giudiziale ha rilevato che il noleggio delle attrezzature non poteva essere considerato un apporto effettivamente proveniente dalla continuità aziendale, poiché i relativi canoni non erano mai stati corrisposti da _____ sin dal settembre 2024. Il commissario ha inoltre osservato che, dopo le critiche formulate sull'attendibilità delle precedenti proiezioni, il piano industriale di _____ era totalmente scomparso dalle prospettazioni della debitrice, concludendo che non vi fosse alcuna evidenza della prosecuzione dell'attività attraverso un piano industriale attendibile e idoneo a garantire la ripresa



finanziaria dell'azienda. Del resto, i prospetti inseriti nelle attestazioni non potevano sostituire un autonomo piano industriale, trattandosi di mere proiezioni numeriche prive dell'illustrazione delle assunzioni operative, commerciali, organizzative e finanziarie poste alla loro base. L'attestazione svolge, infatti, una funzione di verifica indipendente del piano predisposto dall'imprenditore e non può contemporaneamente costituire il documento da verificare.

Fatta questa doverosa premessa, possono essere esaminati i motivi di reclamo.

4.1. Non è fondata, in primo luogo, la censura di nullità della sentenza per violazione del contraddittorio. La questione della reale sostenibilità della gestione di [redacted] dell'attendibilità delle relative previsioni economico-finanziarie e della mancanza di documentazione idonea a dimostrare la continuità aziendale era stata posta ripetutamente dal commissario nel corso del procedimento. Già nei precedenti pareri erano state segnalate l'assenza di una base storica adeguata, la mancata produzione del bilancio di [redacted] l'inconsistenza degli stress test, l'assenza di motivazioni a sostegno delle previsioni di ricavo e di costo e l'aleatorietà dei flussi che [redacted] avrebbe dovuto destinare a [redacted]. Dopo la modifica del 1° luglio 2025, il commissario aveva espressamente rilevato che la società aveva eliminato dal piano il business plan di [redacted] e le connesse previsioni di *cash flow*. Il tema, dunque, non è emerso per la prima volta nella sentenza, ma ha costituito uno dei principali oggetti dell'istruttoria e del confronto processuale. [redacted] ha avuto modo di replicare anche con la memoria del 3 dicembre 2025, sostenendo che il piano industriale fosse divenuto superfluo per effetto della disponibilità della provvista depositata presso il notaio. La scelta di non colmare una lacuna più volte segnalata e di sostenerne, invece, l'irrilevanza non può essere successivamente prospettata come lesione del diritto di difesa.

4.2. Gli ulteriori motivi di reclamo sono strettamente connessi e possono essere esaminati congiuntamente. Anch'essi sono infondati.

Non può infatti condividersi la tesi secondo cui nella continuità indiretta (qual è quella operata mediante la cessione dell'azienda alberghiera ad [redacted] sarebbe irrilevante verificare la capacità economica e finanziaria del soggetto destinato a proseguire l'attività. La reclamante invoca la prosecuzione dell'attività attraverso [redacted] al fine di qualificare il piano come non liquidatorio e di accedere al *cram down* fiscale, ma pretende contemporaneamente che non sia sottoposta a verifica la capacità di [redacted] di realizzare proprio quella continuità. Le due proposizioni sono incompatibili. Qualora la prosecuzione dell'attività da parte del terzo costituisca il presupposto che consente di applicare una



disciplina eccezionale nonostante il dissenso dell'Amministrazione finanziaria, il giudice deve poter verificare che tale prosecuzione non sia soltanto nominale o materiale, ma presenti concrete prospettive di equilibrio economico, finanziario e patrimoniale.

Contrariamente a quanto asserito dalla reclamante, la necessità di tale verifica non comporta l'introduzione di una causa atipica di inammissibilità. Il Tribunale non ha affermato che la semplice mancanza formale di un documento autonomamente denominato "piano industriale" determini sempre e in ogni caso l'inammissibilità dell'accordo. Ha invece accertato che, nella fattispecie concreta, non era disponibile alcun elemento attendibile che consentisse di verificare la sostenibilità della continuità indiretta invocata dalla debitrice. Il piano industriale di _____ rappresentava lo strumento naturale attraverso il quale illustrare le condizioni operative, commerciali, organizzative e finanziarie della futura gestione; in sua assenza, avrebbero potuto assumere rilievo elementi equivalenti, purché idonei a dimostrare in modo serio e verificabile la capacità dell'impresa di operare in equilibrio. Tali elementi, tuttavia, non sono stati forniti. La declaratoria di inammissibilità deriva quindi non già dalla creazione giudiziale di un nuovo requisito documentale normativamente inesistente, bensì dalla mancata dimostrazione di un presupposto sostanziale previsto dalla legge per il *cram down*, ossia la natura effettivamente non liquidatoria dell'accordo.

È inconferente, a questo riguardo, il richiamo alla cosiddetta "provvista a rischio zero". La tesi della reclamante sovrappone due profili ontologicamente distinti: la disponibilità delle somme necessarie per eseguire i pagamenti promessi ai creditori e la capacità dell'operazione di generare valore mediante la prosecuzione dell'attività d'impresa. Il deposito fiduciario di euro 1.000.000 può eventualmente ridurre il rischio di mancata esecuzione dei pagamenti cui la somma è destinata, ma non dimostra che _____ sia in grado di produrre flussi di cassa sostenibili, di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni e di permanere sul mercato in condizioni di equilibrio. Se la sola presenza di finanza esterna fosse sufficiente a qualificare il piano come in continuità, qualsiasi operazione essenzialmente liquidatoria potrebbe beneficiare della disciplina di favore mediante il semplice apporto di una somma da parte di un terzo, rendendo priva di contenuto la condizione normativa della natura non liquidatoria dell'accordo.

La stessa conformazione della provvista conferma, piuttosto, la correttezza della valutazione del Tribunale. Il finanziamento di euro 1.000.000 non proveniva dai risultati della gestione alberghiera, ma da una società appartenente al gruppo ed era stato costituito proprio in funzione dell'omologazione.



Quanto ai canoni per il noleggio dei beni mobili, essi avrebbero potuto rappresentare un'utilità connessa alla prosecuzione dell'attività soltanto ove fosse stata dimostrata la capacità di di corrisponderli con regolarità. È invece pacifico che non li avesse mai pagati sin dal settembre 2024. Tale inadempimento protratto non costituisce un dato marginale, ma un indice concreto contrario alla sostenibilità della continuità prospettata: le entrate generate dall'attività non avevano consentito ad neppure di adempiere all'obbligo corrente di versare il canone annuo di euro 75.000.

Non è peraltro sufficiente, in senso contrario, che l' sia rimasto aperto o sia risultato prenotabile sulle piattaforme *online*: la prosecuzione materiale dell'attività dimostra soltanto che l'esercizio alberghiero non è cessato in fatto; non dimostra, invece, che la gestione sia economicamente sostenibile, che produca margini e flussi coerenti con le previsioni, che sia in grado di far fronte regolarmente alle obbligazioni correnti o che sia sostenuta da un programma industriale attendibile. La continuità rilevante ai fini dell'art. 63 CCII non può ridursi alla mera apertura al pubblico della struttura, poiché ciò trasformerebbe un requisito economico e sostanziale in un dato puramente materiale, insuscettibile di fornire garanzie sulla conservazione del valore aziendale.

Non assume rilievo decisivo neppure la limitazione temporale della gestione a tredici mesi dall'omologazione. Tale durata, valutata insieme alla gratuità della cessione del contratto, alla provenienza esterna della provvista, all'assenza di un piano industriale attendibile e al mancato pagamento dei canoni, rafforza il dubbio che la continuità prospettata fosse funzionale soprattutto a consentire l'omologazione forzata, anziché inserirsi in un effettivo progetto di stabile risanamento e conservazione dell'organismo produttivo. La circostanza che l'attività possa proseguire per un periodo limitato non è, di per sé, incompatibile con la continuità, ma richiede una dimostrazione tanto più rigorosa della concreta utilità economica e funzionale di tale prosecuzione. Dimostrazione che, nel caso in esame, manca.

Il richiamo operato dal Tribunale all'art. 84, comma 3, CCII deve essere inteso in questa prospettiva. Anche a prescindere dalla diretta applicabilità della disposizione agli accordi di ristrutturazione, il Tribunale ne ha tratto un criterio sistematico coerente con la funzione della continuità aziendale: la prosecuzione dell'attività deve essere idonea a preservare o produrre valore e non può costituire un elemento meramente nominale, del tutto estraneo alla soddisfazione dei creditori e alla sostenibilità dell'operazione. La decisione non si fonda, peraltro, esclusivamente sulla provenienza esterna delle risorse, ma sulla valutazione complessiva di una pluralità di elementi convergenti: l'assenza di un piano



industriale di AIR, la rimozione delle precedenti proiezioni dopo le critiche del commissario, la mancanza di una base documentale attendibile, l'inadempimento dei canoni, la gratuità della cessione del contratto e la durata circoscritta dell'assetto delineato.

Tale interpretazione è altresì coerente con la *ratio* della condizione posta dal legislatore per l'omologazione forzata del debito tributario: il sacrificio imposto all'Amministrazione finanziaria in assenza del suo consenso trova giustificazione nella salvaguardia di un organismo produttivo capace di conservare valore, occupazione, rapporti economici e prospettive di futura contribuzione.

Invero, la limitazione del *cram down* ai piani non liquidatori impedisce che la falcidia coattiva dei crediti pubblici venga utilizzata per agevolare operazioni di mera dismissione o redistribuzione di risorse, prive di un apprezzabile beneficio produttivo per il sistema economico. Essa risponde inoltre all'esigenza di evitare che il sistematico mancato pagamento dei tributi possa essere utilizzato come ordinaria forma di autofinanziamento, per poi trasferirne il costo sulla collettività attraverso una ristrutturazione forzata non accompagnata da un serio progetto di risanamento.

Nel caso in esame, il sacrificio imposto all'Erario non risulta correlato alla dimostrata conservazione di un'impresa in equilibrio. La liquidità necessaria per l'accordo proveniva principalmente da risorse già disponibili o apportate da terzi; la prosecuzione dell' non era sostenuta da un piano industriale attendibile; il soggetto incaricato della gestione era già inadempiente rispetto alle obbligazioni che avrebbero dovuto costituire l'unico apporto riconducibile alla continuità. Non è quindi possibile affermare che la decurtazione coattiva del credito tributario costituisse il prezzo necessario per il salvataggio di un organismo produttivo risanato e capace di generare futura ricchezza.

Deve pertanto confermarsi la valutazione secondo cui la continuità aziendale invocata da non è stata concretamente dimostrata. Ne consegue che l'accordo non soddisfa la condizione della natura non liquidatoria richiesta per l'omologazione forzata della transazione fiscale. Venuto meno il presupposto per superare il dissenso dell'Agenzia delle Entrate, la cui adesione era determinante, la domanda di omologazione non poteva essere accolta.

Il reclamo deve quindi essere integralmente rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata anche nella parte in cui, verificata la sussistenza degli ulteriori presupposti soggettivi e oggettivi e accertato lo stato di insolvenza della società – presupposti la cui esistenza non è in contestazione- ha disposto l'apertura della liquidazione giudiziale di

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.



Sussistono altresì i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. n. 228/2012.

Non si ritengono sussistere, invece, i presupposti per l'applicazione del comma 15 dell'art. 51 CCII e dei commi 1 e 3 dell'art. 96 c.p.c. invocati dalla Curatela.

P.Q.M.

La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- **respinge** il reclamo proposto da _____ avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 120/2026 pubblicata il 17/02/2026; per l'effetto:
- **conferma** integralmente la sentenza impugnata;
- **condanna** _____, in persona dell'amministratore unico _____, a rimborsare all'Agenzia delle Entrate le spese del presente procedimento, che si liquidano in € 6.000,00 per compenso professionale, oltre i.v.a. se dovuta, c.p.a. e rimborso spese generali al 15%;
- **condanna** _____ a rimborsare alla Liquidazione giudiziale di _____ le spese del presente procedimento, che si liquidano in € 6.000,00 per compenso professionale, oltre i.v.a. se dovuta, c.p.a. e rimborso spese generali al 15%;
- **dà atto** della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della reclamante, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. n. 228/2012.

Manda alla cancelleria per:

- la notifica della presente sentenza alle parti costituite;
- la comunicazione della presente sentenza al Tribunale di Milano;
- l'iscrizione della presente sentenza nel registro delle imprese, ai sensi dell'art. 45 CCII.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio di questa Corte in data 9 luglio 2026.

La cons. rel. est.
Cristina Giannelli

La Presidente
Margherita Monte

